

# DIRETTIVE CONCERNENTI IL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEI GIOVANI

## 1. Natura e strumenti del Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani

### 1.1 Finalità.

Per promuovere e sostenere progetti personalizzati volti a valorizzare le competenze e le attitudini personali dei giovani nonché lo sviluppo delle capacità personali nei mestieri, nelle professioni e nella ricerca, in particolare a favore delle persone in possesso di una condizione economico-patrimoniale insufficiente, l'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ha istituito un apposito Fondo. Il Fondo è rivolto a realizzare interventi integrativi o sostitutivi delle misure previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio e di sviluppo della professionalità, secondo le seguenti tipologie:

- a) frequenza di specifici e mirati percorsi formativi nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta formazione e specializzazione professionale, anche all'estero;
- b) frequenza di stage, di tirocini formativi e di percorsi di formazione in azienda o comunque in situazioni lavorative, volti a far acquisire e accrescere competenze professionali specifiche;
- c) sostegno allo sviluppo e all'avvio di attività imprenditoriali o professionali;
- d) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da altre norme provinciali.

Tenuto conto della ricaduta sul contesto provinciale dell'investimento sulla valorizzazione e professionalizzazione dei giovani, si individuano in particolare i seguenti **obiettivi**:

1. **favorire l'apertura del territorio a livello nazionale e sovranazionale;**
2. **favorire l'inserimento e la presenza nel mondo del lavoro di alte professionalità;**
3. **favorire percorsi formativi di eccellenza;**
4. **incentivare interventi di formazione post-diploma, post-laurea e di alta specializzazione, destinati all'immediata collocabilità dei giovani nel contesto occupazionale, ovvero anche interventi di formazione artistica nell'ambito delle attività culturali;**
5. **orientare e sostenere giovani "molto capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" verso percorsi di eccellenza.**

**Il Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani conferma la propria natura di strumento di intervento integrativo rispetto a quelli ordinari, rivolto soprattutto ai giovani che accedono ai percorsi di alta formazione e di specializzazione anche all'estero, nonché al sostegno dello sviluppo e dell'avvio di attività professionali o imprenditoriali da parte degli stessi.**

Le presenti direttive definiscono i criteri e le modalità di concessione di ciascun intervento.

Il Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani può essere integrato con risorse di soggetti privati previa definizione dei relativi rapporti finanziari.

### 1.2. DEFINIZIONI.

Ai fini delle presenti direttive, si intende per:

- a) **Fondo giovani**: il Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani istituito dall'articolo 59 della citata legge provinciale n. 20 del 2005;
- b) **oggetto competente**: la struttura provinciale o l'ente strumentale, responsabili dell'attuazione del singolo intervento, ai sensi della parte 4 delle presenti direttive, ossia la struttura competente in materia di istruzione e formazione professionale, l'Opera universitaria, l'Agenzia del lavoro, la struttura competente in materia di Fondo Sociale Europeo, la struttura competente in materia di attività culturali;

- c) **Servizio Istruzione:** la struttura competente in materia di istruzione e formazione professionale della Provincia;
- d) **Cassa del Trentino:** la società Cassa del Trentino S.p.A., alla quale, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 23 febbraio 2007, n. 335 “Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia e Cassa del Trentino S.p.A. ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3, della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, inserito dall'articolo 13 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11” ed in particolare ai sensi dell'articolo 11 della convenzione sottoscritta in data 2 maggio 2007, la Provincia affida la gestione del Fondo giovani;
- e) **banca:** banca, o associazione temporanea d'impresе costituita da più banche tra loro associate, della quale Cassa del Trentino si avvale per la gestione del Fondo giovani, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché ai sensi dell'articolo 11 della citata convenzione;
- f) **ICEF:** Indicatore della Condizione Economica Familiare, istituito dagli articoli 6 e 7 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento), il quale ha previsto l'introduzione di nuove metodologie per la valutazione delle condizioni economiche e reddituali dei soggetti che richiedono agevolazioni pubbliche, facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.

Nella parte 4. delle presenti direttive, in luogo del termine banca, è usato il termine Cassa rurale in virtù del rapporto contrattuale in essere con Cassa del Trentino di cui alla precedente lettera e).

### 1.3. MISURE DI FINANZIAMENTO.

Le misure di finanziamento sono:

- a) **borse di studio;**
- b) **prestiti d'onore a tasso zero**, erogati con risorse finanziarie della Provincia;
- c) **prestiti d'onore a tasso intero** a carico del beneficiario, pari al tasso richiesto dalla banca sui propri apporti finanziari, erogati con risorse finanziarie della banca;
- d) **prestiti d'onore a tasso agevolato** a carico del beneficiario, come determinato dal contratto tra Cassa del Trentino e la banca, quale risultante dalla combinazione di apporti finanziari dalla Provincia a tasso zero nella misura del 40 per cento e di apporti finanziari dalla banca a tasso intero dovuto contrattualmente nella misura del 60 per cento;
- e) **contributo a fondo perduto** per l'abbattimento del prestito d'onore.  
La Giunta provinciale può sospendere la concessione di prestiti d'onore a tasso agevolato con conseguente assegnazione del prestito a tasso zero, qualora lo scarto del tasso agevolato, rispetto al tasso intero assuma carattere di non significatività in termini economici.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

- a) **periodo di fruizione:** è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare le risorse sul proprio conto corrente; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario; il periodo di fruizione è pari alla durata dell'attività formativa finanziata;
- b) **periodo di grazia:** è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario; il periodo di grazia è individuato in 12 mesi per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo inferiore o uguale a euro 6.000 e 18 mesi per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo superiore a euro 6.000;
- c) **periodo di rimborso:** è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate; il periodo di rimborso è individuato in 5 anni per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo inferiore o uguale a euro 6.000 e 10 anni per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo superiore a euro 6.000.

Per ciascun beneficiario si individua nell'importo di euro 60.000 il limite massimo di prestiti d'onore concedibili sul Fondo giovani.

Salvo quanto disposto al paragrafo 2.5 delle presenti direttive, se il beneficiario non adempie agli obblighi di restituzione ivi previsti, nei termini e con le modalità che gli sono indicati, allo stesso non potrà essere concessa altra agevolazione del Fondo giovani fino a quando non li avrà adempiuti.